

Piemonte

L.R. 15-4-1985 n. 31
Disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere.
Pubblicata nel B.U. Piemonte 24 aprile 1985, n. 17.

Art. 18-quater

Dichiarazione di inizio attività ⁽⁴³⁾.

1. Agli effetti della presente legge, sono regolati da apposita convenzione, secondo lo schema tipo approvato dalla Giunta regionale, l'affidamento, da parte dei proprietari delle unità immobiliari, della gestione in forma indiretta degli alloggi vacanze nonché i tempi e le modalità di utilizzo da parte dei proprietari stessi.

2. La gestione degli alloggi vacanze è soggetta a dichiarazione di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della [L. 241/1990](#), da redigersi su apposita modulistica predisposta dalla struttura regionale competente e resa pubblicamente disponibile anche in via telematica.

3. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma 2, il soggetto deve essere in possesso:

a) dei requisiti previsti dal [R.D. n. 773/1931](#);

b) dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del [D.M. 9 aprile 1994](#) del Ministro dell'Interno, qualora richiesti;

c) dei requisiti igienico-sanitari relativi alla struttura, previsti dalla normativa vigente.

4. Il comune, ricevuta la dichiarazione di inizio attività, ne trasmette tempestivamente copia a, anche solo in via telematica, all'Azienda Sanitaria Locale che esercita l'attività di vigilanza. Il comune, a fini informativi, ne trasmette, altresì, copia alla provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio.

5. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità, indicati nella dichiarazione di cui al comma 1 è comunicata entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al comune competente per territorio, che procede ai sensi del comma 4.

6. Il controllo sulla gestione è affidato alle aziende turistiche locali (ATL) in conformità alle procedure stabilite con il regolamento regionale approvato con [D.P.G.R. 5 giugno 2003, n. 8/R](#) (Disposizioni attuative della [legge](#)

regionale 30 settembre 2002, n. 22 "Potenziamento della capacità turistica extralberghiera. Modifiche ed integrazioni alla *legge regionale 15 aprile 1985, n. 31*, alla *legge regionale 14 luglio 1988, n. 34* e alla *legge regionale 8 luglio 1999, n. 18*"), che consentono alle medesime di promuovere la capacità ricettiva, controllare la qualità delle strutture interessate, archiviare i dati statistici e trasmetterli alle province e alla Regione.

7. Le ATL possono svolgere servizio di prenotazione e, tramite questo, in particolare verso i privati, svolgere funzioni di sostituto d'imposta ⁽⁴⁴⁾.

(43) Vedi, anche, l'*art. 7, comma 1* e l'*art. 9, comma 1, D.P.G.R. 5 giugno 2003, n. 8/R*.

(44) Il presente articolo, aggiunto dall'*art. 4, L.R. 30 settembre 2002, n. 22*, è stato poi così sostituito dall'*art. 3, comma 10, L.R. 30 dicembre 2009, n. 38*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall'*art. 23* della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 18-quater. Obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività. 1. Agli effetti della presente legge, sono regolati da apposita convenzione l'affidamento, da parte dei proprietari delle unità immobiliari, della gestione degli alloggi vacanze ai soggetti di cui all'articolo 18-ter, comma 1, nonché i tempi e le modalità di utilizzo da parte dei proprietari stessi.

2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva uno schema tipo di tale convenzione.

3. La gestione degli alloggi vacanze da parte dei soggetti indicati al comma 1, è soggetta ad autorizzazione da parte del Comune in cui si svolge l'attività, che avrà l'obbligo della segnalazione alle Aziende turistiche locali (A.T.L.) e alla Provincia della concessione dell'autorizzazione.

4. Il controllo sulla gestione è affidato alle A.T.L. in conformità a procedure stabilite con deliberazione della Giunta regionale, che consentono alle medesime di promuovere la capacità ricettiva, controllare la qualità delle strutture interessate, archiviare i dati statistici e trasmetterli alle Province e alla Regione.

5. Le A.T.L. possono svolgere servizio di prenotazione e, tramite questo, in particolare verso i privati, svolgere funzioni di sostituto d'imposta.»